

	N. 43906 Rep.	N. 25429 Racc.
	VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE	REGISTRATO A GENOVA
	REPUBBLICA ITALIANA	Il 30/10/2020 al N° 32558 Serie 1T Esente
	(esente da imposta di bollo e di registro)	
	L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di ottobre	
	=16 ottobre 2020=	
	In Genova, Via Gian Giacomo Cavalli civico numero cinque,	
	presso il Salone della Croce Verde di Sestri Ponente	
	su richiesta	
	del Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione di	
	promozione sociale "CENTRO ONCOLOGICO LIGURE", con sede in Ge-	
	nova (GE), Via Sestri n. 34, codice fiscale 01390680997,	
	iscritta al numero 69/2011 del Registro APS, nonché iscritta	
	al Registro Regionale delle Persone Giuridiche al numero 611,	
	Dottor VALENTI GUGLIELMO, nato a Genova (GE) il giorno 19 ago-	
	sto 1955, domiciliato per la carica presso la sede sociale,	
	della cui identità personale io Notaio sono certo,	
	io sottoscritto	
	Dottor ANDREA FUSARO, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei	
	Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, senza l'assi-	
	stenza dei testimoni, non essendo richiesta dalla legge, dal	
	Comparente né da me Notaio, alle ore diciassette e dieci mi	
	sono qui trovato allo scopo di assistere, elevandone verbale,	
	all'assemblea della suddetta Associazione convocata in prima	
	convocazione per il giorno 14 ottobre 2020 alle ore ventidue e	

trenta (andata deserta come il Comparente attesta), e in seconda convocazione in questo giorno e luogo, alle ore diciassette, giusto avviso spedito in data 10 settembre 2020, come il Comparente mi dichiara, per discutere e deliberare sul seguente:

<<ORDINE...DEL...GIORNO:

1) Modifiche statutarie secondo D.lgs 117/2017 e successive modifiche.>>

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente Dottor VALENTI GUGLIELMO, il quale constata:

a) la presenza per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo Presidente, dei Consiglieri Dottori: Camera Maurizio, Campora Graziella, Costa Claudio, Farinetti Domenico, Primavore Marco, Sotgia Maria Angela, Lopez De Gonzalo Marco;

b) la presenza di numero cinquantadue associati - dei quali ventisei di persona e ventisei rappresentati per delega - dei numero duemilaquattrocentonovantasei associati, i cui nominativi risultano dall'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera "A", firmato dal Comparente ed omessane la lettura per dispensa avutane dallo stesso;

e così

dichiara

la presente assemblea regolarmente costituita ai sensi dell'articolo sei dello statuto.

Passando a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno,

	il Presidente comunica che anche successivamente all'entrata	
	in vigore del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) l'As-	
	sociazione intende continuare a svolgere le attività sociali	
	acquisendo la qualifica di Ente del Terzo Settore, come	
	A.P.S., beneficiando in tal modo di tutta la normativa di age-	
	volazione riservata agli enti del Terzo settore, ma è necessa-	
	rio procedere all'adeguamento dello Statuto sociale in vista	
	dell'iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore.	
	Il Presidente illustra, quindi, il nuovo testo dello statuto	
	sociale adeguato a quanto previsto dal Dlgs n. 117/17, già ap-	
	provato dal Consiglio Direttivo in data 23 settembre 2020.	
	Il Presidente domanda ai presenti se desiderino formulare os-	
	servazioni o chiedere chiarimenti, ma nessuno prende la paro-	
	la.	
	Il Presidente propone quindi di:	
	"- adottare il nuovo testo di statuto adeguato a quanto previ-	
	sto dal Decreto Legislativo n. 117/2017, subordinando l'effi-	
	cacia delle modifiche all'iscrizione nel Registro Unico del	
	Terzo settore e alla decorrenza del termine dell'articolo	
	104, comma 2, del Codice stesso."	
	La proposta è messa ai voti.	
	Risultano votare:	
	favorevoli: tutti	
	contrari: nessuno	
	astenuti: nessuno	

La proposta risulta quindi approvata all'unanimità

L'assemblea delibera infine di:

"delegare al Presidente pro-tempore ogni potere per dar corso a quanto necessario per ottenere l'approvazione della modifica statutaria da parte della Regione Liguria e la conseguente iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche, nonché il deposito della delibera nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, nonché successivamente nel Registro Unico del Terzo Settore, conferendo altresì i poteri per apportare al presente verbale e allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni e aggiunte che si rendessero necessarie od opportune per l'iscrizione della presente delibera nei suddetti Registri."

Esaurito l'argomento all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore diciassette e trenta scioglie la seduta.

Il nuovo testo dello statuto sociale viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B", previa lettura da me Notaio datane al Comparente, firmato dal medesimo e da me Notaio a sensi di legge.

Ai fini della registrazione si insta per l'applicazione dell'art.82, terzo comma, decreto legislativo 117/2017.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su due fogli per quattro pagine intere e fin qui dell'ultima e ne ho dato

CENTRO ONCOLOGICO LIGURE- APS

Allegato "A" alla
Raccolta N. 25429

ASSEMBLEA SOCIALE STRAORDINARIA

c/o Croce Verde Sestrese via G. Cavalli 5, Genova

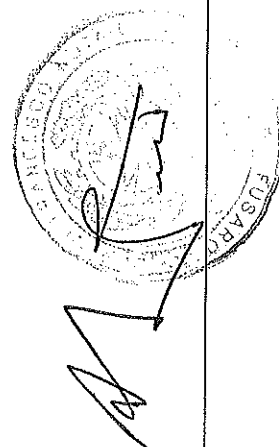
16 OTTOBRE 2020 H. 17.00

PRESENZE

ASSOCIATI DEL CENTRO ONCOLOGICO LIGURE-APS AL 16 OTTOBRE 2020 N. 2496

ASSOCIATI PRESENTI N. 52, DI CUI N. 26 DI PERSONA, N.26 RAPPRESENTATI PER DELEGA

DI PERSONA	RAPPRESENTATI PER DELEGA
1. BELLETTI Angela	1. BARICCHI Paola
2. BELZITI Marisa	2. BIEDI Claudia
3. BERNARDINI Katia	3. BRUZZESE Giuseppina
4. CAMERA Maurizio	4. CABASSI Giampiero
5. CAMPORA Graziella	5. CAMORIANO Franco
6. CANNIZZARO Stella	6. CUOCO Angela
7. CARPI Sara	7. FERECIO Chiara
8. CENDALI Martina	8. FERRANDO Mirella
9. COSTA Claudio	9. FERRETTI Paola
10. COTUGNO Giacomo	10. GATTONE Andrea
11. DE BIASI Marina	11. GATTONE Stefania
12. FANTI Michela	12. MASIA Tiziana
13. FARINETTI Domenico	13. MAZZA Cristina
14. GENOVESE Rosalba	14. NICOTERA Federica
15. LOPEZ DE GONZALO Marco	15. ORTU Brigida
16. MICHELLINI Antonietta	16. PARASSOLE Simonetta
17. ORSETTI Chiara	17. PERELLI Claudio
18. PARODI Franca	18. PIU Jolanda
19. PARODI Francesca	19. PIU Piera
20. PIGA Anna Maria	20. POLOGRUTO Vieanna
21. PRIMAVERI Marco	21. RAPETTI Vienna
22. SICLARI Pietro	22. RAVAZZA Sandra
23. SOTGIA Maria Angela	23. RISSO Silvana
24. SOTGIA Patrizia	24. ROTA Fiammetta
25. VALENTI Giacomo	25. SOTGIA Loredana
26. VALENTI Guglielmo	26. ZANONI Carla



Guglielmo Valenti

STATUTO DEL CENTRO ONCOLOGICO LIGURE

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Centro Oncologico Ligure" (di seguito detto Centro) che assume la forma giuridica di Associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Finalità e Attività)

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;Per lo svolgimento delle attività suddette l'Associazione promuove e attua in particolare attività di:
 - a) diagnosi, cura, riabilitazione e più in generale assistenza medico-infermieristica, sia ambulatoriale sia domiciliare, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza sanitaria;
 - b) consulenza e supporto psicologico e psico-terapeutico;
 - c) Informazione, sensibilizzazione ed educazione alla salute ed alla prevenzione oncologica, soprattutto nelle scuole e nei luoghi di lavoro, al fine di promuovere corretti stili di vita e coerenti comportamenti sociali;
 - d) organizzazione di iniziative e eventi di tipo sociale, culturale e artistico al fine di motivare e coinvolgere i cittadini e le diverse componenti della società nella tutela della natura e dell'ambiente di vita e di lavoro;
 - e) formazione e aggiornamento di operatori, volontari e cittadini interessati ad accrescere conoscenze e competenze nel campo dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, della comunicazione e della relazione d'aiuto;
2. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3

(Attività diverse)

1. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4

(Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili)

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5

(Associati, procedure di ammissione ed esclusione)

1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'Organo di Amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di Amministrazione.
4. L'Organo di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'Organo di Amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa entro tre mesi dalla scadenza;
 - morte;
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, direttamente o per delega, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'Associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito e i contributi nell'ammontare stabilito dall'Organo di Amministrazione;
 - non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

ART. 7

(Volontari associati e assicurazione obbligatoria)

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8

(Organi sociali)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di Amministrazione
 - Presidente
 - Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9

(Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Essa può svolgersi anche in modalità videoconferenza purché nel rispetto di criteri di trasparenza, tracciabilità e simultaneità previamente fissati che consentano al Presidente dell'organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, di regolarne lo svolgimento e di constatare i risultati delle votazioni.
3. È convocata mediante avviso scritto da comunicare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione viene effettuata sul sito web del Centro, sulla Newsletter digitale indirizzata agli iscritti e mediante avviso cartaceo affisso nella bacheca di ciascun poliambulatorio del Centro.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'Associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno un decimo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
12. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli

amministratori non hanno diritto di voto.

14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- approva il programma di attività proposto dall'Organo di Amministrazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10

(Organo di amministrazione)

1. L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgl. 117/2017.
2. L'Organo di Amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, anche in modalità videoconferenza secondo gli stessi criteri definiti per l'Assemblea, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
 - nomina al suo interno, su proposta del Presidente, un Segretario che supporti l'attività di quest'ultimo per la durata del suo mandato;
 - amministra l'Associazione potendo, quando ne ravvisi la necessità, delegare al Presidente alcune funzioni;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale su proposta del Presidente;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11

(Il Presidente)

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello

dell'Organo.

2. L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di Amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità) di cui predispone l'ordine del giorno e ne esegue le deliberazioni. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive e delle deleghe di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta. Coordina altresì l'attività del personale volontario e non dell'Associazione.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 60 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

(Organo di Controllo)

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

(Organo di Revisione legale dei conti)

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14

(Risorse)

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'Organo Amministrativo e intestato all'Associazione.

ART. 15

(Bilancio d'esercizio)

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale)

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17

(Libri sociali obbligatori)

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19

(Statuto)

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Firmato:

GUGLIEMO VALENTI

ANDREA FUSARO NOTAIO

Certifico io sottoscritto Dottor ANDREA FUSARO , Notaio in Genova, che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale su supporto analogico.
Genova, tre novembre duemilaventi